



COMUNE DI SOZZAGO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N.74 DEL 03.08.2016

OGGETTO: Mandato per il servizio di mediazione assicurativa in favore della Società MAG JLT s.r.l. di Bergamo. Anno 2017. CIG Z6D1ADA6E9.

L'anno duemilasedici addì tre del mese di agosto nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n.87/2015 con la quale affidava alla società MAG JLT s.r.l., il Servizio di mediazione assicurativa fino al 31.12.2015.

Vista la proposta della citata società MAG JLT s.r.l. in ordine all'affidamento di un nuovo mandato per l'anno 2017.

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 che recita testualmente "L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati".

Ritenuto che, nel caso in parola, sia prevalente l'attività di assistenza nella gestione e nell'esecuzione dei sinistri e dei contratti stipulati e che pertanto l'incarico in parola sia prevalentemente configurabile come prestazione di servizi, ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale n. 179/2008 che recita "trattasi quindi di attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale e che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione (Cassazione, Sez. Ili, 7.2.2005, n. 2416)".

Richiamata la circolare del Ministero del Tesoro n. 26 del 08.06.2001 che chiariva che "l'affidamento del servizio di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile nell'ambito contrattuale tipico del contratto di brokeraggio, rientra nel novero degli appalti di servizi disponeva che in ogni caso, nell'ipotesi di ricorso al broker, la scelta del contraente dovesse essere effettuata per mezzo della normale attività negoziale della pubblica amministrazione".

Richiamata ulteriormente la pronuncia della Corte dei Conti sopra citata ove è scritto che "Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro" (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi ed. di acquisizione (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono

calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti)".

Ritenuto dunque che sia da escludere una specifica onerosità del contratto, legata alla presenza del broker.

Rilevata pertanto l'opportunità di procedere ad affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Richiamata la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Considerato che la società MAG JLT s.r.l, svolge da diversi anni il servizio di mediazione assicurativa su incarico di questo Ente, con estrema professionalità e proficui risultati.

Ritenuto pertanto di confermare l'affidamento del servizio in oggetto alla medesima società per un ulteriore anno, dal 31/12/2016 al 31/12/2017

DETERMINA

Di conferire l'incarico per il servizio di mediazione assicurativa alla società MAG JLT s.r.l. per il periodo 31/12/2016-31/12/2017.

Di dare atto che l'incarico in parola non comporta oneri a carico dell'ente comunale, in quanto la remunerazione della società di brokeraggio è posta interamente a carico delle compagnie con cui verranno stipulati i diversi contratti.

Di impegnare la spesa presunta di euro 13.800,00 sul bilancio 2016-2018 competenza 2017 per la copertura delle polizze da sottoscrivere nell'anno 2017.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Fontana dr. Paolo)

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente deliberazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

VISTO di compatibilità monetaria:

Ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica e l'ordinazione della stessa.

Sozzago, li 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana Paolo)